

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 50

Ai Produttori interessati

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni

Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Campagna 2021 –ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO RELATIVO AL SETTORE OLIO DI OLIVA.

1 PREMESSA

Il Decreto del Ministero (DM) delle politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 2021 n. 248981 ha introdotto disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti, divenute improduttive a causa della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*.

Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti misure del settore olio di oliva:

- 129 Premio alle superfici olivicole nelle Regioni Liguria, Puglia e Calabria;
- 132 Premio alle superfici olivicole in Puglia e Calabria caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%;
- 138 Premio alle superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità.

Come previsto dalle Circolari AGEA n. 53084 del 27 luglio 2021 e n. 25456 del 24 marzo 2022, il pagamento dei suddetti premi è subordinato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al DM 23 dicembre 2013, n. 16059 e tale requisito deve essere soddisfatto nell'anno solare di presentazione della domanda unica.

Con il DM 28 maggio 2021 n. 248981 e la Circolare AGEA n. 25456 del 24 marzo 2022 viene data la possibilità di percepire i suddetti premi attraverso:

1. l'istituto della comunicazione per causa forza maggiore o di circostanza eccezionale di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 se la superficie olivicola è divenuta improduttiva nell'anno di campagna 2021;
2. l'impegno al reimpianto dell'oliveto per la superficie olivicola divenuta improduttiva negli anni precedenti all'anno di campagna 2021.

Le presenti Istruzioni Operative illustrano, per la campagna 2021, le specificità riguardanti le modalità di presentazione della comunicazione per causa forza maggiore o di circostanza eccezionale di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 se la superficie olivicola è divenuta improduttiva nell'anno di campagna 2021 ovvero l'impegno al reimpianto dell'oliveto per la superficie olivicola divenuta improduttiva negli anni precedenti all'anno di campagna 2021 ovvero il reimpianto negli stati giovanili delle stesse.

Si rammenta che la presentazione della comunicazione per causa forza maggiore o di circostanza eccezionale di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 ovvero l'impegno al reimpianto dell'oliveto ovvero il reimpianto negli stati giovanili dell'oliveto devono essere sottoscritte dall'agricoltore richiedente a pena

documento pubblico

di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini dell'univocità dell'imputazione della domanda all'agricoltore.

Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, che impone agli Organismi pagatori e ai CAA da questi ultimi delegati la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda di aiuto, nonché dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili. Ai fini dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda deve essere acquisito il documento di identità in corso di validità. A tal fine può essere utilizzato il documento già depositato nel fascicolo aziendale.

2 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AUTO

Al fine della presentazione della comunicazione per causa forza maggiore o di circostanza eccezionale di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, se la superficie olivicola è divenuta improduttiva nell'anno di campagna 2021, ovvero l'impegno al reimpianto dell'oliveto per la superficie olivicola divenuta improduttiva negli anni precedenti all'anno di campagna 2021, ovvero il reimpianto negli stati giovanili delle stesse superfici, il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato l'interessato) devono aver richiesto almeno una misura del settore olio di oliva nella presentazione della Domanda per la campagna 2021:

- 129 Premio alle superfici olivicole nelle Regioni Liguria, Puglia e Calabria;
- 132 Premio alle superfici olivicole in Puglia e Calabria caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%;
- 138 Premio alle superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità).

Per percepire i suddetti premi, l'agricoltore non ha potuto adempiere all'obbligo di registrazione, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al DM 23 dicembre 2013, n. 16059.

Inoltre, come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, l'agricoltore non ha potuto dimostrare la cessione di olive per la produzione di olio dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015) né in proprio né tramite intermediario (frantoio, ecc.).

In assenza di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito oggetto della domanda 2021 valida ai sensi del Reg. (UE) 1307/2013, la comunicazione è irricevibile.

L'Organismo pagatore AGEA attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza del requisito di agricoltore attivo in capo al soggetto richiedente l'aiuto sulla base della Circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018, come integrate dalle circolari n. 99157 del 20 dicembre 2018 e n. 0074630 del 11 novembre 2020.

3 FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CAUSA FORZA MAGGIORE O DI CIRCOSTANZA ECCEZIONALE / IMPEGNO AL REIMPIANTO DELL'OLIVETO PER LA SUPERFICE OLIVICOLA DIVENUTA IMPRODUTTIVA oppure REIMPIANTO NEGLI STATI GIOVANILI DELL'OLIVETO

È indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa specificando se si tratta di:

1. *“Comunicazione di causa forza maggiore o di circostanza eccezionale di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 Superficie olivicola divenuta improduttiva nell’anno di campagna”*, nel caso in cui si richiede il pagamento del premio accoppiato nel settore olio di oliva per le superfici olivicole divenute improduttive nel corso dell’anno di domanda 2021 a causa della Xylella fastidiosa. Non possono richiedere il riconoscimento della causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale gli agricoltori le cui superfici insistono nelle zone delimitate dall’Autorità competente per la presenza del batterio della Xylella e che sono divenute improduttive in annualità precedente al 2021. Quindi possono richiedere il riconoscimento della causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale gli agricoltori per i quali risultano registrazioni delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al DM 23 dicembre 2013, n. 16059 nell’anno precedente alla campagna 2021.
2. *“Impegno al reimpianto dell’oliveto per la superficie olivicola divenuta improduttiva” ovvero “Reimpianto negli stati giovanili dell’oliveto”*, nel caso in cui si richiede il pagamento del premio accoppiato nel settore olio di oliva nell’anno di domanda successivo a quello in cui le superfici olivicole sono divenute improduttive, per le quali è stata riconosciuta la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale ovvero il *Reimpianto negli stati giovanili dell’oliveto per un periodo massimo di ulteriori quattro anni nei quali è mancata la produzione*. Quindi possono richiedere il riconoscimento del premio gli agricoltori per i quali non risultano registrazioni delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al DM 23 dicembre 2013, n. 16059 nell’anno precedente alla campagna 2021.

Attenzione: qualora la finalità della comunicazione/impegno e il numero della domanda oggetto di comunicazione non risultino indicate, la stessa viene considerata irricevibile.

3.1 Comunicazione di causa forza maggiore o di circostanza eccezionale di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 Superficie olivicola divenuta improduttiva nell’anno di campagna

A norma dell’art. 2 del DM 28 maggio 2021 n. 248981, l’Organismo pagatore riconosce quale causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del Reg. (UE) n.

1306/2013, la fitopatia causata dal batterio della Xylella fastidiosa esclusivamente nelle zone delimitate dall'Autorità competente nell'anno di campagna 2021.

È compresa tra le cause di forza maggiore o circostanza eccezionale anche la perdita delle condizioni di ammissibilità della parcella olivicola conseguente all'espianto obbligatorio di piante di olivo sane decretato dall'Autorità fitosanitaria nelle fasce di contenimento.

Qualora l'agricoltore non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi quali la registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel già citato registro telematico di cui al DM 23 dicembre 2013, n. 16059 **nell'anno 2021**, per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, presentando un'apposita comunicazione.

La causa di forza maggiore o circostanza eccezionale relativa alla Xylella può essere riconosciuta una volta sola per la medesima superficie olivicola.

Non possono richiedere il riconoscimento della causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale gli agricoltori le cui superfici insistono nelle zone delimitate dall'Autorità competente per la presenza del batterio della Xylella **che sono divenute improduttive in annualità precedenti al 2021, ossia per i quali non risultano registrazioni delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al DM 23 dicembre 2013, n. 16059 nell'anno precedente alla campagna 2021.**

Vengono predisposte automaticamente nel quadro B1 della domanda (allegata alle presenti Istruzioni operative) le superfici richieste a premio nella Domanda 2021 colpite da Xylella nella campagna 2021, per le quali si richiede il sostegno accoppiato a seguito del verificarsi della causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale.

La causa di forza maggiore o circostanza eccezionale non è riconosciuta dall'Organismo pagatore AGEA qualora nei confronti dell'agricoltore risultino procedimenti sanzionatori avviati dall'autorità fitosanitaria per mancata osservazione delle prescrizioni dirette a contrastare la diffusione del batterio.

Si precisa che il mancato riconoscimento della circostanza eccezionale discende dalla esistenza di un procedimento sanzionatorio aperto da parte della competente Autorità, indipendentemente dall'esito dello stesso. Le informazioni circa l'esistenza di un procedimento sanzionatorio aperto sono raccolte da Agea Coordinamento e messe a disposizione dell'Organismo Pagatore AGEA ai fini delle istruttorie.

3.2 Impegno al reimpianto dell'oliveto per la superficie olivicola divenuta improduttiva oppure reimpianto nello stato giovanile dell'oliveto

A norma dell'art. 3 del DM 28 maggio 2021 n. 248981, se l'agricoltore intende continuare a beneficiare del sostegno accoppiato per la superficie olivicola nell'anno di domanda successivo a quello in cui è stata riconosciuta la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per la superficie olivicola interessata, deve obbligatoriamente soddisfare entrambe le condizioni:

documento pubblico

a) aver chiesto, ove prevista, l'autorizzazione all'espianto delle piante disseccate ed impegnarsi a reimpiantare l'oliveto nel rispetto delle indicazioni delle autorità fitosanitarie nazionale e regionale, entro il terzo anno successivo;

b) svolgere, oltre alle normali attività annuali richieste per il mantenimento delle superfici agricole previste ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto 7 giugno 2018, le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore nella zona infetta, come raccomandate dalle autorità nazionale e regionale. Ai fini della verifica dell'obbligo si considera l'anno di riferimento della domanda;

c) nel caso di reimpianto nello stato giovanile ai sensi dell'art. 4 del DM 28 maggio 2021 n. 248981, le superfici olivicole oggetto di reimpianto, ancorché improduttive negli stati giovanili, beneficiano del sostegno accoppiato nei quattro anni successivi al completamento del reimpianto.

Le informazioni relative all'anno dell'inizio dell'impegno al reimpianto e al completamento dello stesso sono acquisite da Agea Coordinamento dall'Autorità competente e messe a disposizione dell'Organismo Pagatore AGEA ai fini delle istruttorie.

Qualora l'agricoltore non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi quali la registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel già citato registro telematico di cui al DM 23 dicembre 2013, n. 16059, nell'anno di campagna 2021 e nell'anno precedente alla stessa può presentare la domanda per l'impegno al reimpianto dell'oliveto per la superficie olivicola divenuta improduttiva oppure la richiesta al premio per il reimpianto nello stato giovanile dell'oliveto.

Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di reimpianto, si precisa che i tre anni decorrono dall'anno successivo a quello in cui la parcella olivicola ha perduto le condizioni di ammissibilità. Nel caso in cui nell'anno "n" sia stata invocata la circostanza eccezionale, l'agricoltore ha tempo altri tre anni per procedere al reimpianto (n+3).

Al fine di verificare il rispetto degli obblighi sopra descritti, nella domanda unica con la quale l'agricoltore richiede il sostegno accoppiato, la superficie olivicola improduttiva è contrassegnata con il codice specifico indicato dall'Organismo pagatore AGEA che consente di monitorare il rispetto dell'impegno al reimpianto e degli obblighi assunti.

Vengono predisposte automaticamente nel quadro B2 della domanda (allegata alle presenti Istruzioni operative) le superfici richieste a premio nella Domanda 2021 colpite da Xylella nelle campagne precedenti alla campagna 2021, per le quali si richiede il sostegno accoppiato e di conseguenza l'impegno al reimpianto oppure il reimpianto nello stato giovanile.

L'impegno al reimpianto e la disciplina sopra descritta, a norma dell'art. 2, comma 3, del DM 28 maggio 2021 n. 248981, non si applica alle superfici olivicole situate nelle fasce di contenimento, fino al persistere del divieto del reimpianto dell'oliveto. In tali fasce è possibile chiedere il riconoscimento della causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale solamente per un anno e il pagamento del sostegno accoppiato potrà nuovamente essere richiesto quando, terminato il divieto di reimpianto, l'agricoltore potrà assumere l'impegno al reimpianto.

Con la presentazione della comunicazione dell'Impegno al reimpianto dell'oliveto per la superficie olivicola, l'agricoltore:

- attesta di aver chiesto, ove prevista, l'autorizzazione all'espianto delle piante disseccate;
- assume l'impegno al reimpianto;
- si obbliga a svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, nei modi e nei tempi indicati delle autorità fitosanitarie nazionale e regionale.

In ogni anno di domanda successivo a quello di assunzione dell'impegno e degli obblighi sopra descritti, l'agricoltore conferma espressamente tale impegno e tali obblighi fino all'avvenuto reimpianto da comunicare all'Organismo pagatore competente.

L'Organismo Pagatore AGEA esegue i controlli comprovanti l'avvenuto impianto del nuovo oliveto anche utilizzando gli esiti delle verifiche eseguite dalle Autorità competenti.

3.2.1 Inadempimento agli obblighi di reimpianto e applicazione delle sanzioni

Il mancato rispetto dell'obbligo a svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, nei modi e nei tempi indicati delle autorità fitosanitarie nazionale e regionale, comporta che nell'anno di domanda in cui avviene l'inadempimento la relativa superficie è qualificata come superficie non determinata, con le relative conseguenze previste dalla regolamentazione unionale e nazionale. L'Organismo pagatore AGEA provvede, pertanto, all'esecuzione dei necessari recuperi secondo le ordinarie procedure previste dalla regolamentazione unionale e nazionale.

La mancata conferma annuale dell'impegno di reimpianto dell'oliveto, il mancato rispetto del medesimo impegno entro il terzo anno, nonché il mancato rispetto delle indicazioni delle autorità fitosanitarie nazionale e regionale in merito alle pratiche agronomiche e fitosanitarie, comportano la perdita delle condizioni di ammissibilità dall'anno di domanda di assunzione dell'impegno.

La relativa superficie è qualificata come superficie non determinata nell'intero periodo in cui l'agricoltore ha ottenuto il sostegno accoppiato in virtù del medesimo impegno, con le relative conseguenze previste dalla regolamentazione unionale e nazionale. L'Organismo pagatore AGEA provvede, pertanto, all'esecuzione dei necessari recuperi secondo le ordinarie procedure previste dalla regolamentazione unionale e nazionale.

A norma dell'art. 3, comma 8, del DM 28 maggio 2021 n. 248981, qualora la superficie olivicola sia trasferita ad altro soggetto prima che sia avvenuto il reimpianto, l'agricoltore cedente subisce comunque le conseguenze sopra descritte derivanti dall'inadempimento agli obblighi assunti, fatto salvo il caso in cui l'agricoltore cessionario subentri nell'impegno e negli obblighi assunti dal cedente.

Tuttavia, qualora l'agricoltore cessionario disattenda l'impegno e gli obblighi assunti in fase di trasferimento delle superfici olivicole, l'agricoltore cedente è solidalmente responsabile dell'inadempienza.

L'ammontare del recupero è calcolato sulla base dell'esito delle domande con richiesta di impegno al reimpianto, calcolato a norma dell'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014, con riferimento alla misura del sostegno accoppiato olio ed è pari alla somma degli importi indebitamente percepiti per le superfici non riscontrate. Il recupero è eseguito con precedenza sul soggetto cessionario ed in via subordinata sul cedente.

4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

In relazione all'obbligo di presentazione del 100% delle domande basate su strumenti geospaziali, le domande presentate su carta sono irricevibili.

Gli agricoltori troveranno la comunicazione precompilata per facilitarne la presentazione e potranno, se del caso, integrarla o modificarla. **In ogni caso gli agricoltori si assumono la piena responsabilità delle informazioni e dei dati contenuti nella domanda sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445/00.**

I dati della domanda sono inseriti nel portale SIAN (www.sian.it) e ciascun richiedente riceverà la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Dal 1° marzo 2021, il Decreto Semplificazioni (n. 76 del 16 luglio 2020) prevede che si possa accedere ai siti web della pubblica amministrazione solo attraverso lo SPID o la carta d'identità elettronica.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel capitolo 5.

4.1 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli agricoltori che hanno delegato alla presentazione della domanda il CAA cui hanno anche conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale, troveranno le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessaria alla compilazione della comunicazione presso lo stesso CAA. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

4.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'Organismo Pagatore AGEA

L'azienda agricola in possesso di firma digitale e che non ha delegato il CAA alla presentazione della domanda può presentare la domanda stessa direttamente sul sito www.agea.gov.it. Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guideranno l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle domande di aiuto.

5 TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione di causa forza maggiore o di circostanza eccezionale / impegno al reimpianto dell'oliveto per la superficie olivicola divenuta improduttiva può essere presentata **fino al 25 maggio 2022**.

Le domande pervenute oltre il 25 maggio 2022 sono irricevibili.

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata come di seguito indicato:

- Tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola: la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda;
- Direttamente per coloro che non sono assistiti da un CAA: la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda.

6 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i, l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. (uso della telematica), per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, Agea agisce mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda unica di pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

documento pubblico

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Di conseguenza l'Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE
FEDERICO STEIDL

ALLEGATO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Allegato 1.1 - Base giuridica unionale

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE - Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- Regolamento (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) 2021/1336 della Commissione del 2 giugno 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda la gestione finanziaria;
- Regolamento (UE) 2021/1295 della Commissione del 4 agosto 2021 recante deroga, per l'anno 2021, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali.

Allegato 1.3 - Base giuridica nazionale

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.120 del 1° marzo 2016 - Riforma Della Politica Agricola Comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - domanda unica di pagamento per la campagna 2017;

- Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Istruzioni Operative n. 9 del 21 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, N. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015;
- Istruzioni Operative n. 22 del 7 aprile 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale – Integrazione e modifica alle IO n. 9 del 21 febbraio 2020;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120;
- Circolare AGEA prot. n. 0025874 del 13 aprile 2021 - Aggiornamento del SIPA – GIS: definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;
- Circolare AGEA prot. n. 30834 del 6 maggio 2020 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;
- Circolare AGEA prot. 0025874 del 13 aprile 2021 - Aggiornamento del SIPA – GIS: definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;
- Circolare AGEA prot. n. 37703 del 21 maggio 2021 - Apertura procedura per la richiesta grafica di autorizzazione alla conversione Prati Permanenti – Campagna 2021;
- Circolare AGEA prot. n. 24014 del 21 marzo 2022 – Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.

Domanda Unica

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 23 dicembre 2013, n. 16059 - Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 28 maggio 2021, n.0248981 - Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio Xylella fastidiosa: deroga al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018;
- Istruzioni Operative n. 11 del 18 febbraio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2021;
- Istruzioni Operative n. 12 del 18 febbraio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola

- comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2021;
- Istruzioni Operative n. 18 del 24 febbraio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2021 – ERRATA CORRIGE Istruzioni Operative 12 del 18 febbraio 2021 - PARAGRAFO 3.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014.
 - Istruzioni Operative n. 43 del 14 maggio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Proroga dei termini di presentazione per la campagna 2021;
 - Circolare AGEA prot. n. 0042318 del 10 giugno 2021 - Domanda unica 2021 – modificazioni alla Circolare AGEA prot. n. 35277 del 13 maggio 2021;
 - Istruzioni Operative n. 51 del 15 giugno 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Proroga dei termini di presentazione per la campagna 2021 a seguito DM 8 giugno 2021 n. 264094;
 - Istruzioni Operative n. 57 del 22 giugno 2021 - Riforma della politica agricola comune. Procedura di presentazione delle domande PAC 2021 – Ulteriori indicazioni;
 - Istruzioni Operative n. 67 del 16 luglio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Controlli preliminari la campagna 2021;
 - Circolare AGEA prot. n. 53084 del 27 luglio 2021 – Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 sostegno accoppiato. disciplina e controlli per la campagna 2021;
 - Circolare AGEA prot. n. 55600 del 9 agosto 2021 - Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale - Campagna 2021 – Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità – criteri di selezione del campione 2021;
 - Circolare AGEA prot. n. 59235 del 6 settembre 2021 - Riforma PAC 2015 – 2020. Reg. (UE) n. 809/2014. Controlli tramite monitoraggio – campagna 2021;
 - Istruzioni Operative n. 85 del 10 settembre 2021 - Domanda unica 2021 - REG. (UE) N. 809/2014 e s.m.i- Controlli tramite monitoraggio;
 - Istruzioni Operative n.87 del 30 settembre 2021 - Riforma della Politica Agricola Comune, Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013 recanti norme, rispettivamente, sui pagamenti diretti e sulle domande di sostegno e di pagamento agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC). Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) – proroga termine di presentazione – Campagna 2021 – Integrazioni alle Istruzioni Operative n. 57 del 22 giugno 2021;
 - Istruzioni Operative n. 102 del 16 novembre 2021 - Domanda unica 2021 - REG. (UE) N. 809/2014 - CONTROLLI TRAMITE MONITORAGGIO – integrazione e rettifica alle I.O. n. 85 del 10 settembre 2021;

- Circolare AGEA prot. n. 78565 del 22 novembre 2021 - Riforma PAC 2015 – 2020. Reg. (UE) n. 809/2014. Controlli tramite monitoraggio – campagna 2021 – proroga termini della valutazione automatica dei dati satellitari;
- Istruzioni Operative n. 109 del 30 novembre 2021 - Domanda unica 2021 - REG. (UE) N. 809/2014 - controlli tramite monitoraggio – integrazione e rettifica alle I.O. n. 102 del 16 novembre 2021;
- Circolare AGEA prot. n. 81260 del 30 novembre 2021 - Domanda unica 2021 pagamento saldi;
- Istruzioni Operative n. 121 del 21 dicembre 2021 - Domanda unica 2021 - REG. (UE) N. 809/2014 - Controlli Tramite Monitoraggio – Rettifica alle I.O. n. 109 del 30 novembre 2021;
- Istruzioni Operative n. 10 del 31 gennaio 2022 - Domanda unica 2021 - REG. (UE) N. 809/2014 - CONTROLLI TRAMITE MONITORAGGIO – Rettifica alle I.O. n. 121 del 21 dicembre 2021;
- Circolare AGEA prot. n. 25456 del 24 marzo 2022 – Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato relativo al settore olio di oliva. integrazioni alla Circolare AGEA prot. n. 53084 del 27 luglio 2021

Accesso agli atti

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”;
- D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

ALLEGATO 2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p>

Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
Responsabili del trattamento	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>
Diritti dell’interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif .Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

INDICE

1	PREMESSA	2
2	CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO	3
3	FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CAUSA FORZA MAGGIORE O DI CIRCOSTANZA ECCEZIONALE / IMPEGNO AL REIMPIANTO DELL’OLIVETO PER LA SUPERFICE OLIVICOLA DIVENUTA IMPRODUTTIVA oppure REIMPIANTO NEGLI STATI GIOVANILI DELL’OLIVETO	4
3.1	Comunicazione di causa forza maggiore o di circostanza eccezionale di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 Superficie olivicola divenuta improduttiva nell’anno di campagna	4
3.2	Impegno al reimpianto dell’oliveto per la superficie olivicola divenuta improduttiva oppure reimpianto nello stato giovanile dell’oliveto	5
3.2.1	Inadempimento agli obblighi di reimpianto e applicazione delle sanzioni.....	7
4	Modalità di presentazione.....	8
4.1	Agricoltori che si avvalgono dell’assistenza di un soggetto accreditato dall’Organismo Pagatore AGEA	8
4.2	Agricoltori che non si avvalgono dell’assistenza di un soggetto accreditato dall’Organismo Pagatore AGEA.....	8
5	TERMINI DI PRESENTAZIONE	9
6	ACCESSO AGLI ATTI.....	9
ALLEGATO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI.....		11
Allegato 1.1	- Base giuridica Unionale	11
Allegato 1.3	- Base giuridica Nazionale	12
ALLEGATO 2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)		15